



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 21/07/2016

Atto n. 136

Oggetto: ADOZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 22/2009 E S.M.I. PER FABBRICATO IN ZONA AGRICOLA (AGRITURISMO OLIBONI).

L'anno duemilasedici, addì ventuno del mese di Luglio alle ore 14:05, presso l'ufficio del Sindaco del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Loira.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini

Partecipano i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LOIRA NICOLA	SINDACO	P
GRAMEGNA TOTA FRANCESCO	VICE SINDACO	P
BISONNI RENATO	ASSESSORE	A
CIABATTONI CATIA	ASSESSORE	P
TALAMONTI UMBERTO	ASSESSORE	P
VESPRINI VALERIO	ASSESSORE	P

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Premesso che:

- Il Comune di Porto San Giorgio è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato con atto G.P. n. 538 del 9/11/1998 e pubblicato al BUR Marche n. 103 del 17/12/1998;
- Con nota assunta al prot. n. 28134 del 04/11/2015 il Sig. Oliboni Paolo, in qualità di proprietario, ha presentato istanza per l'attuazione di un Piano particolareggiato di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 30 della l.r. 34/1992 e s.m.i., in attuazione della L.R. 22/2009 e s.m.i. per il fabbricato colonico e gli accessori distinti al Catasto al Foglio 7 part. 329, 330 e 332.
- Con nota prot. 29902 del 24/11/2015 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- il progetto del Piano di recupero è composto dei seguenti elaborati:
 - TAV 1 Relazione tecnica illustrativa
 - TAV 1.a Prescrizioni e pareri
 - TAV 1.b Documentazione urbanistica di sintesi
 - TAV 1.c Documentazione urbanistica di dettaglio
 - TAV 1.d Documentazione catastale ed attestazione della proprietà
 - TAV 1.e Calcolo dei volumi attuali e di progetto
 - TAV 1.f Documentazione fotografica
 - TAV 2 Rilievo dello stato attuale
 - TAV 3 Progetto planivolumetrico
 - TAV 4 N.T.A. dell'intervento
 - TAV 5 Schema di convenzione
 - TAV 6.1 Rapporto Geologico e di Compatibilità Idrogeologica
 - TAV 6.2 Verifica di Compatibilità Idraulica preliminare

Al fine di dare corso al procedimento istruttorio sono stati acquisiti i pareri preventivi obbligatori dai seguenti Enti:

Ø Parere igienico sanitario dell'Asur Marche, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, espresso con nota prot. n. 685/ISP del 13/11/2015, favorevole al Piano di Recupero in oggetto;

Ø Parere favorevole con prescrizioni del Settore Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Fermo, espresso con nota prot. n. 4050 del 04/02/2016, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 – PAI AdB Reg. Artt. 9,13 N.A. – DGR n. 53 del 27/01/2014;

Ø Parere favorevole con prescrizioni da parte delle Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. espresso con nota prot. n. 2080 del 18/11/2014, relativo alla fascia di rispetto dell'elettrodotto FS a 132 kV a norma dell'art. 129 del R.D. 1775/33;

- Con nota prot. 9483 del 14/04/2016 il Servizio Urbanistica del Comune ha richiesto l'integrazione della documentazione presentata e l'esclusione, dal calcolo dei volumi esistenti, di una tettoia (ex fienile) che allo stato attuale risulta parzialmente crollata e che, per precarietà ed eterogeneità dei materiali utilizzati per la sua realizzazione, non può essere considerata né come "costruzione" né come "rudere" da recuperare;
- Con nota acquisita al ns. prot. n. 11091 del 05/05/2016 la proprietà ha integrato la documentazione tecnica con le Tav 1 e.i – Tav 5.i (in sostituzione rispettivamente della Tav 1e e della Tav 5) ed ha escluso dal conteggio dei volumi esistenti l'ex fienile, ricalcolando in incremento il dimensionamento delle aree a standard e l'importo totale da monetizzare; con successiva nota del 23/06/2016 acquisita con prot. n. 15411 la proprietà ha prodotto la Relazione tecnica illustrativa (Tav 1.i) sostitutiva della Tav 1 e tutti gli elaborati progettuali in forma digitale.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Trattasi di intervento di recupero da realizzare ai sensi dell'art. 28 della legge 457/78 e dell'art. 30 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, in attuazione della L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 come modificata dalla L.R. n. 19/2010 (c.d. "Piano casa"), relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale con ampliamento e traslazione entro un raggio di m. 100 dall'area di sedime di quello preesistente, con destinazione nell'ambito dell'attività agricola ed agrituristica;

I fabbricati oggetto di recupero, attualmente in stato di abbandono, si trovano in una zona a destinazione agricola con acclività variabile dal 23 al 27%, ad ovest del territorio comunale in prossimità del confine con il Comune di Fermo e sono composti da un'abitazione principale e da due accessori, uno destinato a fienile e l'altro a porcilaia.

Il fondo agricolo di proprietà del richiedente è individuato catastalmente al foglio 7 part. 329, 330, 332, 62, 64 ed ha una superficie complessiva di ha 4.72.60. La perimetrazione del Piano di Recupero interessa una superficie di mq 5.553 che comprende l'intera particella 329 e porzioni delle particelle 330 e 332.

L'area è individuata dal vigente PRG come zona "E1" Zone agricole collinari disciplinata dall'art. 95 delle NTA del PRG che consente il recupero del patrimonio edilizio per l'uso agricolo e per attività connesse all'agricoltura, ivi compreso l'agriturismo.

Dalla Tav. AD6 del vigente strumento urbanistico comunale risulta che parte dell'area è compresa in ambito sottoposto a tutela orientata per la vulnerabilità geologica con grado di pericolosità "alto", disciplinato dal comma 3 dell'art. 124 delle NTA del PRG, che prevede il rispetto delle duplice condizione di non incremento delle superficie coperta e della superficie impermeabilizzata. Il progetto prevede la demolizione dell'edificio e la ricostruzione con traslazione verso sud-est, parzialmente fuori dal perimetro dell'area tutelata, nella quale conseguentemente non viene incrementata le superficie coperta. La Tav 1e.i riporta la verifica delle superfici permeabili attuali e di progetto nell'ambito sottoposto a tutela orientata per la vulnerabilità geologica dalla quale risulta che non vengono incrementate le superfici impermeabilizzate rispetto a quelle esistenti.

La zona interessata dall'intervento è compresa all'interno della perimetrazione delle aree V ad alta percettività visiva (art. 122 delle NTA del PRG) ed in ambito di paesaggio agrario di interesse storico, paesaggistico ed ambientale sottosistema territoriale "C" (art. 122 – 128 delle NTA del PRG).

Dall'esame della Tav. AD8 di sintesi degli ambiti definitivi di tutela risulta che l'area interessata non è inserita in ambiti di tutela integrale.

La zona perimetrata dal Piano di Recupero è attraversata da specie vegetali inserite dal PRG in ambito di tutela delle zone boscate, delle cortine arboree, dei filari e delle siepi che ai sensi dell'art. 129 delle NTA sono elementi del paesaggio da mantenere e valorizzare, governandoli in modo che ne venga favorita la funzionalità paesaggistica ed ecologica. Nella relazione tecnica di progetto si asserisce che il filare di essenze arboree esistente, posto a fianco della strada bianca poderale di accesso, verrà conservato e rinfoltito con olivi ed arbusti autoctoni.

L'area di sedime dei fabbricati ricade all'interno della perimetrazione del P.A.I. F-22-0033 Frane – rischio moderato a pericolosità P1 come risulta dalla Relazione Geologica.

Parte dell'edificato esistente ricade in fascia di asservimento ed in fascia di rispetto dell'elettrodotto FS a 132 kV.

- in considerazione dei vincoli suddetti il progetto di ristrutturazione utilizza lo strumento del Piano di Recupero e le opportunità fornite dalla normativa del Piano Casa per l'allontanamento dei nuovi edifici sia dall'ambito della tutela orientata per la vulnerabilità geologica sia dalla linea di alta tensione delle Ferrovie.
- Dalla documentazione prodotta (Relazione tecnica illustrativa TAV 1.i e TAV 1e.i), risulta che la consistenza dei fabbricati esistenti e di quelli previsti in progetto è la seguente:

Fabbricato	Superfici esistenti mq	Volumi esistenti mc	Superfici di progetto mq	Volumi di progetto mc
A Casa colonica	334,34	872,27	427,14	1.213,88
B Annesso	54,40	168,64	52,95	310,84
C Annesso	33,42	111,28		
Totale fabbricato colonico e annessi	422.16	1.152,19	480,09	1.524,72
D Accessorio (porcilaia)	35,94	91.65	48,00	129,60
TOTALE	458,10	1.243,84	528,09	1.654,32

Nel progetto presentato, per la valutazione dell'ampliamento realizzabile, si fa riferimento alla volumetria complessiva dei fabbricati esistenti sommando i volumi dell'edificio colonico con quelli degli accessori separati dall'abitazione.

Per quanto concerne la porzione dell'edificio principale che si presenta allo stato di "rudere" si ritiene che può essere considerato nella volumetria esistente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001 in quanto è possibile accertarne la preesistente consistenza documentata dal rilievo dello stato attuale, dalla relazione fotografica e dalla cartografia allegata.

Contrariamente la tettoia (ex fienile), identificata come accessorio "E", che allo stato attuale risulta parzialmente crollata e che, per la precarietà ed eterogeneità dei materiali utilizzati per la sua realizzazione, non può essere considerata come "costruzione" e di conseguenza nemmeno come "rudere". Pertanto l'accessorio "E" della superficie di mq 52 e del volume di mc 208,32 è stato escluso dal calcolo delle superfici e dei volumi.

L'incremento complessivo di superficie utile lorda risulta pari a mq 69,99; l'incremento volumetrico risulta di mc 410,48.

Gli ampliamenti proposti rientrano nei i parametri previsti dalla L.R. n. 22/2009 e s.m.i. purché si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche, come previsto al comma 2 lettera b) dell'art. 2 di suddetta Legge Regionale.

Verifica standard

Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della L.R. 22/2009 e s.m.i. e secondo le modalità stabilite nella Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2010, il dimensionamento delle aree a standard riferite alla maggiore capacità insediativa teorica derivante dall'ampliamento volumetrico risulta il seguente:

volumi previsti in aumento = mc 410,48

n. abitanti teorici (volume/80 mc x ab.) = mc 410,48/80 = 5,131

aree a standard (n. abitanti x mq 27) = (5,131 x 27) = mq 138,54

riduzione ad 1/3 per zona E (Delibera C.C. n. 14/2010) = (138,54/3) = mq 46,18

Aree a standard: mq 46,18

Il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 22/2009 e s.m.i., deve essere preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard conformemente alle disposizioni della L.R. 22/2009, come modificata ed integrata con L.R. 19/2010 ed alle condizioni stabilite nel citato atto del Consiglio Comunale n. 14/2010.

Nello schema di Convenzione del Piano di Recupero viene stabilito che l'importo della monetizzazione delle aree, al **prezzo unitario di € 240,00 al mq** come indicato nella Delibera di C.C. n. 5 dell'11/02/2011, è versato dal soggetto attuatore in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione della Convenzione stessa, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dal medesimo in virtù della mancata cessione delle aree e, comunque, non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili.

Verifica cartografia IGM 1892/1895

L'art. 2 comma 1 della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010 stabilisce, fra l'altro, che nelle zone agricole non è possibile demolire e ricostruire gli edifici residenziali presenti nella cartografia IGM 1892/1895. Nel merito tra gli elaborati del Piano di Recupero viene prodotta documentazione cartografica a dimostrazione che non c'è corrispondenza tra il fabbricato in oggetto rispetto a quello rappresentato nelle vicinanze nella carta militare.

Dall'esame della documentazione fotografica risulta che l'edificio è stato costruito con tecniche costruttive non riconducibili alla fine dell'ottocento: mattoni pieni di tipo industriale, architravi delle finestre in calcestruzzo armato, solette piene in calcestruzzo armato ecc.. pertanto si ritiene che per il fabbricato in oggetto possano essere applicate le disposizioni della L.R. 22/2009 e s.m.i.

L'attuale destinazione agricola dei fabbricati oggetto di recupero viene modificata in attività agrituristica, compatibilmente con la destinazione della zona "E" prevista dallo strumento urbanistico comunale. Le NTA del Piano prescrivono tipologie edilizie e materiali in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale e piantumazioni da integrare con essenze autoctone presenti nella tradizione agricola marchigiana.

Le sistemazioni esterne, la strada di accesso, l'approvvigionamento di energia elettrica ed acqua potabile e la rete fognaria verranno realizzati a cura e spese del proprietario.

CONSIDERATO CHE:

- l'intervento ricade, secondo le previsioni del vigente PRG, in zona "E1" Zone agricole collinari disciplinata dall'art. 95 delle NTA del PRG che consente il recupero del patrimonio edilizio per l'uso agricolo e per attività connesse all'agricoltura, ivi compreso l'agriturismo

- il perimetro della zona da sottoporre a Piano di Recupero interessa una superficie di mq 5.553 che comprende l'intera particella 329 e porzioni delle particelle 330 e 332. Come stabilito nell'atto di indirizzo concernente *“Interpretazione e applicazione della Legge Regionale 08.10.2009 n. 22”* approvato con deliberazione Giunta Regionale 24 novembre 2009 n. 1991, poiché la Legge Regionale n. 22/2009 prevede espressamente la possibilità della redazione dei Piani di recupero, non necessita la preventiva individuazione delle zone di recupero da parte dei Comuni;
- il piano di recupero non è sottoposto a verifica di assoggettabilità relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 12 e seg. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. trattandosi di piano attuativo ai sensi del titolo IV della L.R. 34/92 e s.m.i., sempre come stabilito nel suddetto atto di indirizzo, poiché i Piani di recupero riguarderanno accorpamenti ed eventualmente anche ampliamenti la cui entità è stata direttamente assentita dalla legge che di diritto (ope legis) opera una variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, sono da considerarsi conformi agli strumenti urbanistici generali comunali e pertanto per quanto concerne la loro approvazione trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 4 della citata L.R. 34/1992;

RITENUTO che nella fattispecie, il piano di recupero è adottato ed approvato ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. che letteralmente recita:

“1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate degli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2;

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”

DATO ATTO che l'attuazione del piano avviene attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione a mezzo della quale il soggetto proponente assume i seguenti obblighi:

- monetizzazione degli standards urbanistici determinata secondo la delibera C.C. n. 14 del 18/03/2010 e n. 5 del 11/02/2011 per un importo di € 11.083,20;
- oneri per l'esecuzione delle opere di sistemazione esterna, strada di accesso e raccordi stradali sia pedonali che carrabili, rete fognaria, approvvigionamento di energia elettrica ed acqua potabile allacciamento del comparto ai pubblici servizi;
- pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo la vigente normativa in materia, da definirsi all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio;

- tutte le spese relative e conseguenti al progetto del Piano di Recupero ed alla Convenzione urbanistica;

RICHIAMATA la L.R. 23-11-2011 n. 22 recante: *“Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”,* Pubblicata nel B.U.R Marche 1° dicembre 2011, n. 101, che all’art. 11 c. 8 dispone :

“In attuazione dell’articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:

- a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R. n. 34/1992;
- b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all’art. 15, comma 4 della L.R. n. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo”;

DATO ATTO, pertanto, che ai sensi di quanto stabilito dalla legge Regionale 22/2011 compete alla Giunta comunale adottare ed approvare gli atti urbanistici di cui al procedimento fissato dall’articolo 30 della legge regionale 34/92 e smi, in applicazione dell’articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011;

VISTA la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.;

VISTO il DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8/10/2009 n. 22 e s.m.i.;

VISTO l’atto di indirizzo concernente “Interpretazione e applicazione della LR n. 22/2009” approvato con deliberazione Giunta Regionale 24 novembre 2009 n. 1991;

VISTA la circolare 7 luglio 1954 n. 2495 del Ministero dei Lavori Pubblici – Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 – Istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali: generali e particolareggiati;

VISTO il vigente P.R.G.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, Testo unico sugli Enti Locali;

PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) **DI RICHIAMARE** la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recependo integralmente le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Fermo Settore Patrimonio Edilizia Scolastica, Genio Civile e Protezione Civile;

2) **ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 28 della legge 457/78 e dell'art. 30 della L.R. 5 agosto 1992 n. 34, in attuazione della L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 e s.m.i., il Piano di Recupero per l'area perimetrata nelle tavole di progetto, comprendente il fabbricato rurale e relativi accessori di proprietà del Sig. Oliboni Paolo distinti al Catasto al Foglio 7 part. 329, 330 e 332, con destinazione nell'ambito dell'attività agricola ed agrituristica, come indicato nella documentazione tecnica nonché nella relativa bozza di convenzione urbanistica, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

3) **DARE ATTO** la variante parziale al Piano di Recupero del Borgo Marinaro è composta dagli elaborati sottoelencati che ne fanno parte integrante e sostanziale, depositati al fascicolo elettronico dell'Ufficio e resi visibili Albo Pretorio on-line del Comune:

- TAV 1.i Relazione tecnica illustrativa
- TAV 1.a Prescrizioni e pareri
- TAV 1.b Documentazione urbanistica di sintesi
- TAV 1.c Documentazione urbanistica di dettaglio
- TAV 1.d Documentazione catastale ed attestazione della proprietà
- TAV 1.e.i Calcolo dei volumi attuali e di progetto
- TAV 1.f Documentazione fotografica
- TAV 2 Rilievo dello stato attuale
- TAV 3 Progetto planivolumetrico
- TAV 4 N.T.A. dell'intervento
- TAV 5.i Schema di convenzione
- TAV 6.1 Rapporto Geologico e di Compatibilità Idrogeologica
- TAV 6.2 Verifica di Compatibilità Idraulica preliminare

4) **PRENDERE ATTO** che il piano di recupero non è sottoposto a verifica di assoggettabilità relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 12 e seg. del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. trattandosi di piano attuativo, ai sensi del titolo IV della L.R. 34/92 e s.m.i.

5) **DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa da parte dell'Ente;

6) **DARE MANDATO** al Dirigente del V° Settore per l'adempimento di tutti gli atti finalizzati all'attuazione del presente deliberato, compresi il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

7) **DICHIARARE** il presente atto con ulteriore votazione unanime e favorevole è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il decreto del sindaco n. 11 del 23 dicembre 2015 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali;

Rilevata la propria competenza in merito;

a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del testo unico degli ee.ll., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SINDACO

Nicola Loira

IL SEGRETARIO GENERALE

Dino Vesprini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 1597 del 20/07/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Porto San Giorgio, lì 21/07/2016

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.